

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. II  
N. 199-A**RELAZIONE DELLA GIUNTA  
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE**

(RELATORI: FODERARO, per la maggioranza;  
LOPARDI, di minoranza)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**TONETTI**

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 278 DEL CODICE PENALE, MODIFICATO DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1947, N. 1317, IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 8 DEL TRATTATO FRA L'ITALIA E LA SANTA SEDE, APPROVATO CON LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810 (OFFESE ALL'ONORE E AL PRESTIGIO DEL SOMMO PONTEFICE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(DE PIETRO)

*Annunciata il 2 marzo 1954*

*Presentata alla Presidenza il 24 febbraio 1955*

**RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il procuratore della Repubblica in Venezia ha iniziato procedimento penale a carico dell'onorevole Tonetti Giovanni per il reato di offese all'onore e al prestigio del Sommo Pontefice (articolo 278 del Codice penale).

Sta infatti che con esposto 25 maggio 1951 Sartorio Richetto ed altre 6 persone denunciarono Tonetti Giovanni per avere lo stesso, in occasione di un pubblico comizio, tenuto a sera del 24 maggio 1951 in Cavarzere, offeso il prestigio del Sommo Pontefice, pro-

nunciando all'indirizzo del medesimo la parola « disgraziato ».

L'esposto venne confermato da tutti i denunciatori, e poiché nel fatto attribuito al denunciato si sono ravvisati gli estremi del reato previsto e punito dall'articolo 278 del Codice penale modificato, in relazione all'articolo 8 del Trattato con la Santa Sede approvato con legge 27 maggio 1929, fu chiesta con nota 26 gennaio 1953 la necessaria autorizzazione a procedere al Ministro della giustizia, che la concesse in data 20 febbraio 1953.

A seguito di che, e dopo compiuta la istruttoria, venne richiesta in data 24 marzo 1953 la citazione dell'imputato al giudizio della Corte d'assise di primo grado di Venezia, per rispondere del reato di cui innanzi.

Nel frattempo, però, il Tonetti, è stato eletto deputato al Parlamento, per cui è stata richiesta l'autorizzazione a procedere.

Come esposto nella narrativa di fatto varie persone affermano che il Tonetti ebbe a pronunciare all'indirizzo del Sommo Pontefice la parola « disgraziato ».

È pur vero che altri testimoni dichiarano che il Tonetti avrebbe pronunciato, rivolgendosi ad un partecipante al comizio che gridò « viva il Papa », le parole « disgraziato ed ora te lo dimostro », se non che la Giunta ha ritenuto che in ogni caso per il Tonetti sia da concedere l'autorizzazione a procedere e ciò tanto più che la verità dei fatti potrà meglio emergere dall'istruttoria scritta e dibattimentale dinanzi all'autorità giudiziaria.

FODERARO, *Relatore per la maggioranza.*

## RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il procuratore della Repubblica di Venezia ha iniziato procedimento penale a carico dell'onorevole Tonetti per il reato di offesa all'onore e al prestigio del Pontefice (articolo 278 del Codice penale) su denuncia in data 25 maggio 1951 di tal Sartori Richetto ed altre sei persone, con la quale denuncia il Tonetti veniva accusato di aver, in Cavarzere, durante un pubblico comizio tenuto il 24 maggio 1951, pronunciato all'indirizzo del Pontefice la parola « disgraziato ».

Or è da rilevare che dallo stesso rapporto dei carabinieri della stazione di Cavarzere risulta che — mentre l'onorevole Tonetti parlava — uno della folla ebbe a gridare: « Viva il Papa ! »; al che l'oratore (il quale evidentemente non aveva ben percepito il... grido), dopo essersi consultato con persona che gli era vicina, avrebbe pronunciato una frase che, secondo i denunciati, avrebbe suonato: « disgraziato tu e anche lui ! ».

Emerge ancora dal verbale che fu impossibile identificare lo sconosciuto che gridò « viva il Papa ! » (e che, perciò potrebbe essere uno dei denunciati); che la frase fu pronunciata dall'onorevole Tonetti « a bassa voce e mentre fra la folla si era prodotto un mormorio »; che, perciò, « gran parte dei presenti non riuscirono ad afferrare con esattezza le parole del Tonetti » e che, infine, « alcuni e più numerosi » (dei denunciati) avrebbero dichiarato che l'onorevole Tonetti esclamò: « Disgraziato ed ora te lo dimostro ».

Ed infatti l'oratore continuò il suo dire « elencando gli scandali verificatisi con l'evazione di valuta pregiata, favoriti da funzionari del Vaticano ».

Va notato, infine, che — all'infuori dei denunciati — nessun altro dei presenti risulta aver confermato la frase incriminata.

In questo stato di cose è chiaro che non si possa concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Tonetti, in quanto — avendo la maggioranza dei presenti escluso che l'oratore pronunciò la frase incriminata e avendo il Tonetti pronunciato le sue parole a bassa voce, si che i denunciati han potuto equivocare sulla frase pronunciata dall'imputato — si deve trarre la convinzione che l'accusa è destituita di ogni fondamento.

Ben possono infatti degli *avversari politici* (sei, su una folla di duemila persone e senza che un carabiniere o un agente di servizio abbiano confermato l'accusa) inoltrare una denuncia per *risentimento politico*, onde colpire un loro *nemico politico*: nel che si ravvisa quel contenuto di persecuzione politica, per il quale la autorizzazione a procedere va negata.

E si noti che lo stesso verbalizzante ha voluto porre in guardia il Magistrato su questo punto, testualmente affermando: « *Nel complesso si ritiene che quanto affermano i denunciati sia... risentimento alle tante accuse contro... i dirigenti della democrazia cristiana fatte dal Tonetti, più che alla frase di cui sopra.* »

LOPARDI, *Relatore di minoranza.*